

## **CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELL'AREA DEL BASTIONE SAN BERNARDINO**

Le presenti condizioni regolano la concessione dell'area del Bastione San Bernardino per la finalità di realizzare a favore della cittadinanza, una serie di attività ricreative, musicali, teatrali, ludiche e culturali nel periodo tra fine maggio ed inizio agosto per circa n. 80 giorni, negli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

A tal fine, il concessionario accetta e rispetta le seguenti condizioni generali di utilizzo:

- 1) tutte le spese per la realizzazione degli eventi e per la loro pubblicizzazione sono a carico del concessionario;
- 2) i costi delle eventuali utenze (energia elettrica, acqua, gas, gestione rifiuti) sono a carico del concessionario; a questo riguardo si precisa che nell'area del Bastione di San Bernardino sono presenti n. 2 attacchi per l'acqua e n. 4 allacciamenti per l'energia elettrica (2 monofase da 6 Kw e 2 trifase da 30 Kw) e un allacciamento di almeno 15 Kw presso l'ingresso dello spazio del cosiddetto Orecchione. Stante le dotazioni di cui sopra, le spese di collegamento specifico di acqua e corrente elettrica dal punto di fornitura di ciascuno dei luoghi sopra indicati ad eventuali chioschi per bar/ristorazione e/o ad impianti di varia natura sono a carico del concessionario;
- 3) la maggior parte delle iniziative deve essere a partecipazione gratuita per i cittadini e le attività previste devono comprendere delle proposte culturali di conoscenza del bastione difensivo nel sistema della città fortificata, patrimonio mondiale UNESCO;
- 4) possono essere programmati spettacoli teatrali e/o concerti musicali, o altre forme di intrattenimento, nel rispetto di tutte le norme previste, anche con ingresso a pagamento, purché nel limite complessivo di cui al punto 3) ad un costo del biglietto in grado di favorire comunque la massima partecipazione;
- 5) devono essere programmati eventi e attività almeno per tutti i giorni di venerdì, sabato e domenica nel periodo della concessione dell'area;
- 6) eventuali spettacoli realizzati in collaborazione con discoteche, dj o, comunque, con musica dei generi disco, house, hip-hop e affini devono essere programmati solo durante il weekend (domenica esclusa) e per non più di una serata per ogni fine settimana in ciascuna area;
- 7) possono essere allestite strutture per attività di somministrazione di panini/bibite/alimenti affini, compresi i tavolini e le sedie per il servizio al tavolo, previa acquisizione dei titoli autorizzativi secondo la vigente normativa;
- 8) tutti gli allestimenti, sia per la realizzazione delle manifestazioni sia per le attività di somministrazione, devono essere leggeri, non invasivi e rispettosi dei luoghi;
- 9) devono essere predisposti bagni chimici in numero adeguato alle iniziative programmate per i quali deve essere garantita idonea pulizia;
- 10) devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro);
- 11) devono essere rispettati le normative e i regolamenti sull'impatto acustico;

12) devono essere messi in atto i protocolli di sicurezza individuali, collettivi e di distanziamento sociale eventualmente vigenti nei mesi di svolgimento delle manifestazioni e attività programmate, secondo i provvedimenti delle autorità competenti;

13) devono essere richieste agli uffici preposti e acquisite dagli stessi, tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla regolarizzazione delle varie attività che verranno svolte (rumore, SIAE, somministrazione di cibi e bevande, etc.);

14) deve essere presente un servizio di sorveglianza in loco;

15) deve essere garantito il rispetto degli obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali nei confronti del personale messo a disposizione per tutto il periodo di svolgimento delle iniziative;

16) il Comune di Verona si riserva la possibilità di svolgere, a sue spese, proprie iniziative previo accordo con il concessionario, per un numero massimo di 5 giornate nel corso di ogni anno;

17) il concessionario si impegna a mettere a disposizione del Comune e del pubblico il calendario completo delle iniziative prima del suo inizio e a comunicare con la massima tempestività ogni aggiornamento, comunque prima dello svolgimento delle singole iniziative eventualmente difforni o a completamento di quelle calendarizzate;

18) non verrà erogato nessun corrispettivo economico da parte del Comune di Verona al concessionario. Il compenso per il concessionario sarà costituito esclusivamente dai proventi delle attività di somministrazione o altre analoghe (ad es. noleggio sedie a sdraio), dagli eventi a pagamento organizzati e da eventuali sponsorizzazioni, purché conformi allo spirito dell'iniziativa e alle caratteristiche dei luoghi;

19) il Comune di Verona garantirà un sostegno promozionale e pubblicitario alle iniziative in calendario attraverso il proprio sito web, conferenze e comunicati stampa ed altri strumenti di comunicazione ritenuti idonei;

20) l'effettivo svolgimento di tutte o parte delle iniziative calendarizzate sarà condizionato al rilascio del nullaosta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza; a tal fine, il concessionario deve predisporre e inviare, in accordo con la Direzione Commercio e manifestazioni – Ufficio Sportello Unico eventi, la pratica relativa alle strutture che intende porre in essere alla Soprintendenza, come da normativa vigente, e ricevere la necessaria autorizzazione prima dell'inizio delle attività programmate;

21) la realizzazione degli eventi, o di parte delle iniziative previste, potrà essere sospesa o annullata in relazione alle normative emanate dalle competenti autorità per motivi di salute pubblica e di ordine pubblico;

22) il concessionario si impegna inoltre a rispettare i sotto elencati Patto di integrità, Protocollo di legalità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, reperibili sul sito web del Comune di Verona al seguente link:

<https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>.

23) il concessionario si obbliga a manlevare il Comune di Verona da qualsiasi pretesa propria o di terzi, derivante da danni al bene monumentale, a cose e/o persone o da inosservanza da parte del concessionario stesso, anche parziale, delle presenti condizioni di utilizzo, o da norme o da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere con cittadini, fornitori, soci o fruitori in genere dell'area, durante lo svolgimento delle proprie attività, nel periodo di propria concessione.